

GREEN PASS: CERTIFICATO EQUIPOLLENTE RILASCIATO DAL MEDICO DI BASE in seguito a test antigenico rapido nasale o salivare

guida d'uso

<https://www.protocollopopolo.it/2021/11/11/esiste-unalternativa-valida-al-green-pass/>

DECRETO LEGGE 22/04/2021 N° 52 (vedere art. 9 comma 2,5,10)

<https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7BEEF07084-ACF3-439B-8C46-8AF4255EBD00%7D&codiceOrdinamento=200000900000000&articolo=Articolo%209>

CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA

FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI

<https://portale.fnomceo.it/wp-content/uploads/2020/04/CODICE-DEONTOLOGIA-MEDICA-2014-e-aggiornamenti.pdf>

Art. 24 Certificazione:

Il medico è tenuto a rilasciare alla persona assistita certificazioni relative allo stato di salute che attestino in modo puntuale e diligente i dati anamnestici raccolti e/o i rilievi clinici direttamente constatati od oggettivamente documentati.

SITI IN CUI CONSTATARE LA CONFORMITA' DEL KIT PER IL TAMPONE RAPIDO

1) SITO UNIONE EUROPEA: ELENCO TAMPONI VALIDATI IN EUROPA

<https://covid-19-diagnostics.jrc.ec.europa.eu/devices>

2) SITO MINISTERO DELLA SALUTE: ELENCO TAMPONI VALIDATI IN ITALIA

https://www.salute.gov.it/interrogazioneDispositivi/RicercaDispositiviServlet?action=ACTION_MASCHERA

CERTIFICATO EQUIPOLLENTE GREEN PASS

In data odierna ho eseguito il seguente test antigenico:

.....

su *cognome*.....*nome*.....

nato a.....*data di nascita*.....

C.F.....

con RISULTATO:.....

N.B. Il presente documento ha **validità 48 ore** e viene rilasciato in conformità al:

DECRETO LEGGE 22/04/2021 Art. 9 **Certificazioni verdi COVID-19** in vigore dal 02/10/2021

Modificato da: Decreto-legge del 06/08/2021 n. 111 Articolo 01

(cfr paragrafo sottostante).

Art.9, comma 5:

La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dal comma 2, lettera c), ha una validita' di quarantotto ore dall'esecuzione del test antigenico rapido e di settantadue ore dall'esecuzione del test molecolare ed e' prodotta, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche, da quelle private autorizzate o accreditate e dalle farmacie che svolgono i test di cui al comma 1, lettere c) e d), ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta.

Art.9, comma 2 c):

c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2;

Art.9, comma 10:

Per le finalita' d'uso previste per le certificazioni verdi COVID-19 sono validi i documenti rilasciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dei commi 3, 4 e 5, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano una delle condizioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c).

DATA, ORA

TIMBRO, FIRMA
